

STATUTO

LA PROVVIDENZA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPACCIO SA VIA SABATELLA
SCIGLIATI 20

Numero REA: SA - 456226

Codice fiscale: 05564550654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TIITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di Capaccio , la Società Cooperativa denominata:	
	"La Provvidenza, Società Cooperativa Sociale"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a	
	Responsabilità Limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2	
	(Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Art. 3	
	(Adesioni)	
	La cooperativa può aderire, accettandone gli statuti ad una	
	Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, giuridicamente	

	riconosciuta, e agli organismi provinciali e regionali della	
	stessa.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4	
	(Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa conformemente alla Legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la	
	gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi	
	dell'art. 1, lett. a) della Legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	

	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	

	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	Art. 5	
	(Oggetto sociale)	
	La cooperativa sociale è di tipo misto (A e B), non ha fini	
	speculativi o di lucro, ed è retta con i principi della	
	mutualità ai sensi delle leggi in materia, ed ha per scopo,	
	ai sensi della legge n.381/91, di perseguire l'interesse	
	altrui e non il proprio, e, in particolare, l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché di	
	favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti	
	svantaggiati, ai sensi delle vigenti normative nazionali e	
	comunitarie in materia.	
	La Cooperativa intende rispondere alle esigenze e necessità	
	di persone bisognose sotto gli aspetti socio-sanitari ed	
	educativi, servizi sociali (centri per aggregazione per	
	ragazzi, centri sociali per anziani, centri educativi per	
	malati psichiatrici, case alloggio, case famiglia, comunità	
	alloggio, ecc), sanitari (strutture sanitarie, assistenza	
	domiciliare ad anziani, ecc), educativi: (centri per	
	ragazzi, ludoteche, animazione di strada).	
	In particolare essa si rivolge a minori e giovani in	
	situazioni di devianza o disadattamento, alcoolisti, ragazze	

	madri, famiglie, gestanti, anziani, immigrati e stranieri in	
	stato di disagio sociale, sanitario, educativo, disagiati	
	fisici e psichici, tossicodipendenti, emarginati ed	
	indigenti; persone svantaggiate per condizioni fisiche,	
	psichiche, economiche, sociali, ambientali, culturali e	
	diversamente abili.	
	La cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente,	
	in conto proprio o per conto terzi, servizi ed attività di	
	riabilitazione fisica e psichica; centri diurni e	
	residenziali di accoglienza; servizi domiciliari di	
	assistenza e sostegno, strutture di accoglienza per persone	
	non autosufficienti e per persone anche autosufficienti nei	
	predetti stati di disagio nonché servizi integrati per	
	residenze protette, aziende agricole in proprietà o in	
	affitto, fattorie sociali attraverso la promozione di nuove	
	forme di welfare che valorizzino le specificità e le risorse	
	delle aree rurali, attività di conservazione e	
	trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o	
	acquistati, lavorazioni agricole a favore di terzi con mezzi	
	propri o a noleggio; attività di formazione e consulenza per	
	le attività sopra indicate;	
	potrà creare, sostenere e gestire centri di ascolto e di	
	recupero di persone con le problematiche sopra indicate,	
	creare, sostenere e gestire servizi-mensa, potrà predisporre	
	ed organizzare mezzi e servizi per la gestione di centri di	

	assistenza infermieristica e sanitaria, appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati,	
	eventualmente idonei anche allo svolgimento di tali attività	
	a domicilio;	
	Per il perseguimento dei fini sociali, le attività sopra	
	elencate potranno essere svolte anche con soggetti	
	svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91, per il	
	conseguimento dei fini previsti dalla stessa legge art. 1	
	comma 1 lettera B (circolare Ministero del Lavoro e della	
	previdenza Sociale nr.0153/96 del giorno 8 novembre 1996).	
	La cooperativa è, pertanto, anche finalizzata al recupero ed	
	al reinserimento sociale mediante il lavoro di persone	
	svantaggiate, secondo quanto previsto dalla legislazione	
	regionale e nazionale in materia, ed a tal fine può svolgere	
	le seguenti attività:	
	- assistenza ai degenti presso ospedali, case di cura, case	
	di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiatura	
	ed altre strutture sanitarie e sociali; assistenza a	
	domicilio agli anziani, ai degenti, agli invalidi, a	
	soggetti portatori di handicap;	
	- trasporto infermi, scolastico e disabili, servizio	
	ambulanza od in apposite strutture, assistenza ai bambini	
	(compresi i neonati) garantendone la custodia con riguardo	
	anche agli aspetti educativi;	
	- erogazione di servizi di carattere domestico di	

	integrazione alle eventuali esigenze familiari;	
	- la gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali	
	educative e ricreative;	
	- attività specialistiche, quali assistenza specialistica	
	handicaps, gestione di colonie marine e/o montane per	
	minori, anziani, disabili e altri soggetti;	
	- attività di servizi socio-assistenziali mediante	
	prestazione di personale ad hoc nel rispetto delle leggi	
	vigenti per:	
	- la gestione di comunità terapeutiche, strutture	
	intermedie, case famiglie, centri diurni e notturni per	
	anziani e malati mentali sia pubbliche che private;	
	- la gestione di case protette, assistenza domiciliare per	
	anziani, handicappati, minori ed altri centri di prima	
	accoglienza per minori a rischio, extracomunitari, ragazze	
	madri, sofferenti aids, malati mentali e tutte le fasce	
	deboli della nostra società; progettazione e gestione di	
	interventi sociali per conto proprio e di terzi (enti	
	pubblici e privati);	
	- promuovere, organizzare e gestire laboratori artistici per	
	giovani (musica, scrittura, arti visuali, teatro, danza,	
	fotografia, scenografie, costumi e quant'altro) per la	
	valorizzazione dei loro talenti e per offrire mezzi di	
	espressione di questi;	
	- attività di doposcuola di ogni ordine e grado e per tutte	

	le materie, anche per coloro che hanno abbandonato la scuola;	
	- gestire strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, soggetti svantaggiati, immigrati,	
	nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi di assistenza e vigilanza ai minori;	
	- vigilanza diurna e notturna rurale e urbana;	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la	
	gestione di bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, servizi	
	di ristorazione collettiva per aziende private e pubbliche,	
	anche nella formula da asporto con servizio anche a	
	domicilio;	
	- gestione di attività di commercializzazione di produzione	
	di: energia elettrica con fonti alternative, impianti di	
	depositi e distribuzione prodotti petroliferi;	
	- servizio di noleggio da rimessa con conducente e senza	
	conducente, sia di auto che di autobus;	
	- gestione di personale per l'esercizio delle attività di	
	trasporto;	
	- gestione all'ingrosso alimentari;	
	- attività di commercializzazione di prodotti alimentari al	
	dettaglio e non purché finalizzate al raggiungimento di fini	
	sociali;	
	- gestione di stabilimenti balneari e montani;	
	- gestione di parcheggi, rimessaggi;	
	- gestione di centri c.a.f.;	

	- gestione di hotel affittacamere, case per vacanze,	
	agriturismi e country house, agricampeggi, strutture	
	ricettive in genere, lidi, campeggi e simili;	
	- gestire su concessione degli enti proprietari pubblici e/o	
	privati e promuovere asili nido ed infantili, mense	
	scolastiche, aziendali e di quartiere, ristoranti e punti di	
	ristoro, lavanderie, centri culturali assistenziali e	
	ricreativi, portatori di handicap ed inabili al lavoro,	
	centri sportivi, provvedere alla pulizia per enti pubblici	
	e/o privati, gestione parcheggi, pulizia spiagge e verde	
	pubblico, assistenza infermieristica e sanitaria	
	domiciliare, ospedaliera oppure realizzata in centri di	
	servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da	
	enti pubblici e privati, servizi di sostegno handicaps nelle	
	scuole, nonché altre iniziative per il tempo libero, la	
	cultura ed il turismo sociale ed in particolare la	
	predisposizione, la gestione e l'organizzazione di soggiorni	
	per persone anziane, per persone disabili e con ritardo di	
	apprendimento anche nelle scuole;	
	- attività di consulenza e di formazione, attività di	
	sensibilizzazione ed animazione delle comunità;	
	- attività di formazione socio sanitaria sia autofinanziata	
	sia finanziata da enti e specialistica pubblici e/o da	
	privati;	
	- promozione, sviluppo ed esercizio della riabilitazione	

	fisica in tutti i suoi aspetti terapeutici, la prevenzione,	
	la cura e la riabilitazione dei soggetti portatori di	
	handicap di qualsiasi natura, con l'istituzione di un	
	servizio per il recupero di soggetti di qualsiasi età,	
	portatori di handicap che a seguito di evento patologico,	
	congenito, ereditario acquisito o comunque intervenuto,	
	presentano una menomazione delle facoltà fisiche e/o	
	intellettive e/o sensorie con modalità di erogazione	
	ambulatoriale, domiciliare ed extra murale;	
	- creazioni di centri attrezzati per lo sviluppo di	
	qualsiasi attività riabilitativa, stipulare convenzioni ed	
	accordi con, enti pubblici, con le università e con privati	
	per esercitare le attività sopra menzionate;	
	- diffondere la conoscenza e l'utilità della riabilitazione	
	fisica e psicosociale a scopo di prevenzione e di	
	educazione; - esercitare l'attività di assistenza sociale e	
	socio sanitaria mediante erogazioni di servizi all'esercizio	
	dell'attività della medicina;	
	- prestazioni di tipo igienico-ambientale, personale	
	domestico;	
	- cura dell'igiene della persona;	
	- preparazione e somministrazione pasti;	
	- Gestione diretta e/o per conto terzi dei servizi	
	riabilitativi, sia domiciliari, sia ambulatoriali, sia di	
	semi-convitto, sia a convitto, presso Enti Pubblici e	

	Privati;	
	- Gestione diretta e/o per conto terzi di Centri di	
	recupero, e/o di servizi per favorire l'inserimento e/o il	
	reinserimento sociale, di minori che si trovano in	
	condizioni di disagio socio-economico-culturale-ambientale e	
	di minori ad alto rischio delinquenziale e/o di	
	tossicodipendenza;	
	- Gestire direttamente e/o per conto terzi, il servizio	
	mensa e di pulizie presso gli Enti Pubblici e Privati;	
	- Organizzazione, gestione ed istituzione, previa	
	autorizzazione degli Organi Statali, Regionali e	
	Provinciali, dei corsi di formazione professionale mirati	
	alla qualificazione di operatori socio-assistenziali e	
	sanitari da destinare ai servizi rivolti e diretti sia agli	
	anziani che ai soggetti portatori di handicap, lievi, medio	
	lievi, gravi, medio gravi e gravissimi;	
	- Concretizzare progetti e programmi finalizzati all'	
	organizzazione e gestione, utilizzando i finanziamenti degli	
	Enti Pubblici e/o Privati, dei servizi socio-sanitari e	
	socio-assistenziali per una reale integrazione sociale	
	lavorativa dei soggetti disabili e in genere di tutti gli	
	utenti appartenenti alle categorie ad alto rischio	
	socio-economico ambientale.	
	- Concretizzare progetti finalizzati alla partecipazione di	
	gare d'appalto indette da Enti Pubblici e/o Privati per la	

	gestione dei servizi rivolti ai minori, alle persone anziane	
	e ai soggetti portatori di handicap, in generale alle	
	persone svantaggiate, anche la formulazione di idonei	
	progetti riguardanti il settore del tele-lavoro finalizzati	
	all'utilizzo dei finanziamenti della Comunità Europea e che	
	grazie ai quali sarà possibile l'istituzione di imprese	
	sociali e di lavoro autonomo nell'ambito dei prodotti e dei	
	servizi che potranno essere rivolti non solo alle persone	
	svantaggiate e/o normodotate, ma anche ad Enti Pubblici e	
	Privati, Aziende ed Imprese individuali e collettive,	
	Associazioni ed Agenzie di collocamento.	
	- progetti di servizio civile volontario dotazione di mezzi	
	multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa	
	compresa la titolarità e la gestione di radio e televisioni.	
	La gestione di tutti i servizi menzionati potranno avvenire	
	in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti	
	Pubblici o privati in genere.	
	Collegate con l'oggetto sociale di cui sopra sono le	
	seguenti attività:	
	- la raccolta di fondi e/o anticipazioni in denaro dai soci	
	e da enti autorizzati all'esercizio del credito, per far	
	fronte alle necessità finanziarie sociali di conduzione e di	
	gestione e di trasformazione e di commercializzazione.	
	-La promozione di iniziative che possono contribuire a	
	migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci, ivi	

	comprese le prestazioni di servizi, l'organizzazione e la	
	gestione di attività agrituristiche e la fornitura di beni	
	di consumo.	
	Per conseguire tali scopi, la società può progettare,	
	acquistare, vendere, permutare, costruire, ristrutturare,	
	ampliare, ammodernare, riqualificare ai fini energetici ed	
	altro, beni mobili ed immobili, impianti di produzione di	
	energia elettrica da fonti alternative, geotermia e	
	cogenerazione, concorrere ad aste pubbliche e private,	
	compiere tutte le operazioni finanziarie anche cambiarie, ed	
	ipotecarie necessarie e/o utili.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia	
	direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Essa	
	potrà, pertanto, partecipare a gare, appalti, convenzioni e	
	trattative secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine	
	di ottenere le varie concessioni in gestione nell'ambito	
	delle attività sociali. La cooperativa potrà, inoltre,	
	promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con i	
	vari livelli istituzionali (enti pubblici e privati,	
	associazioni etc.) attività di ricerca e corsi di formazione	
	e di aggiornamenti professionali sui temi delle attività	

	sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	
	ad altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo e di impresa.	
	La società si propone, infine, di migliorare le condizioni	
	economiche e morali dei soci promuovendo il perfezionamento	
	e la maggiore specializzazione nei settori sopraindicati.	
	Inoltre, la società intende richiedere e utilizzare tutti i	
	benefici pubblici previsti per il settore;	
	La società, inoltre, nel pieno rispetto della legge n.	
	197/91, e quindi in modo non prevalente e soltanto	
	strumentale al conseguimento degli scopi sociali, può, ma	
	non nei confronti del pubblico, assumere interessenze,	
	quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o	
	ditte aventi scopi affini o analoghi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi e frutto dell'associazionismo	
	cooperativo, potrà acquistare o cedere brevetti, licenze e	
	simili, compiere quindi tutte le operazioni consentite dalla	
	normativa vigente e sempre e comunque se pertinenti, affini	
	o utili al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in	
	particolare della normativa in tema di intermediazione e di	

	attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi	
	professionali.	
	Agli effetti fissati, la Cooperativa è ONLUS di diritto, in	
	conformità a quanto previsto dal D.Lgs 4.12.1997 n. 460.	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività	
	sociali disciplinata da apposito regolamento per la raccolta	
	di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17	
	febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e	
	dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in	
	attuazione dell'articolo 3 comma Y lettera a) del D.L. 14	
	dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo II del D.Lgs.1	
	settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6	
	(Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge, e deve essere conforme a quanto	
	previsto all'art. 2522 del codice civile.	

	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) soci lavoratori che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa	
	per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a	
	disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto	
	allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della Legge 381/91.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	I soci indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'Organo amministrativo e sempre che l'attività in	
	questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche	
	della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della	
	stessa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	

	funzionamento della Cooperativa.	
	Art. 7	
	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, che siano interessati alla formazione o	
	all'inserimento lavorativo, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3,	
	del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	

	almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 12 del presente statuto:	
	a) Per i soci interessati alla formazione:	
	-- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) Per i soci interessati all'inserimento nell'impresa:	
	-- l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o di inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.	

	Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo	
	amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 8	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute, nonché del tipo di rapporto di lavoro che il	
	socio intende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con l'apposito regolamento, dei quali deve	
	dichiarare di averne preso visione;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	

	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 9	
	(Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	

	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi	
	stabiliti dagli Organi sociali;	
	d) a prestare il proprio lavoro in Cooperativa in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla	
	quantità della prestazione di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 10	

	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	Art. 11	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso	
	dell'Organo amministrativo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	

	se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 12	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di	
	referimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai	
	sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli Organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	

	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro il termine stabilito dal	
	medesimo Organo al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa	
	a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale, nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 13	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	

	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione	
	del Collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14	
	(Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24,	
	lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15	
	(Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3, del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che	
	ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui	
	al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.	
	La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le	
	modalità previste dall'art. 7.	

	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 14.	
	Art. 16	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso e	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	

	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 18	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	

vigenti.		
	Art. 19	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancaanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 20	
	(Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un	
	terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	

	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 21	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente	

	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Cooperativa.	
	Art. 23	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 8,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 24	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 25	
	(Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	provvede alla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori	
	dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella Cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	I soci, con apposita decisione, potranno sempre deliberare,	
	in deroga alle disposizioni del precedente comma, che la	
	destinazione del ristorno venga effettuata in parti uguali	
	tra i soci lavoratori.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 26	
	(Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del codice	

	civile, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale	
	o del revisore;	
	d) la determinazione della misura dei compensi da	
	corrispondere agli amministratori e ai sindaci;	
	e) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) lo scioglimento anticipato della società;	
	h) la nomina e i poteri dei liquidatori;	
	i) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	l) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	sindaci;	
	m) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, sottoposti al suo esame dall'Organo	
	amministrativo.	
	Art. 27	
	(Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate alla lettera h) del	
	precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando	
	lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	

	mediante deliberazione assembleare ai sensi di legge.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera ordinaria, o mediante altri mezzi tali da assicurare	
	la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare,	
	inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti.	
	Art. 28	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	

	Quando si tratta di deliberare nei casi previsti ai punti	
	e), f), g) ed i) dell'art. 26 le deliberazioni dovranno	
	essere prese, sia in prima che in seconda convocazione, con	
	il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 29	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche	
	per acclamazione.	
	Art. 30	
	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	

	socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore,	
	componente Organo di controllo o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo o, in sua assenza, dal	
	Vice Presidente o, ancora, in assenza di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Art. 32	
	(Amministrazione)	
	La Cooperativa, con scelta da adottarsi dalla decisione dei	
	soci al momento della loro nomina, può essere	
	alternativamente amministrata:	
	a) da un Amministratore unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque).	
	La nomina dei componenti dell'Organo amministrativo e la	
	scelta del sistema di amministrazione competono alla	

	decisione dei soci.	
	I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina.	
	In mancanza di fissazione di un termine, essi durano in	
	carica fino a revoca o a dimissioni.	
	La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta	
	causa, sia se il componente dell'Organo amministrativo venga	
	nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a	
	tempo determinato.	
	In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'Organo	
	amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno	
	eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di	
	revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di	
	amministrazione della Cooperativa come accettazione di	
	questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento	
	del danno.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	eventualmente il Vice Presidente.	
	Art. 33	
	(Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.	
	Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di	
	Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte	

	delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spediti non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori e l'Organo di controllo, se	

	nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	L'Organo amministrativo si raduna presso la sede sociale o	
	anche altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo	
	di controllo, se nominato.	
	Art. 35	
	(Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati	
	dalla decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo,	

	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di controllo,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	Art. 37	
	(Rappresentanza)	
	La rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi e	
	anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e	
	grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e	
	procuratori alle liti, secondo i sistemi di amministrazione	
	spetta:	
	a) all'Amministratore unico;	
	b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso	
	di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se	

	nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un	
	Consigliere designato dal Consiglio.	
	L'Organo amministrativo può nominare direttori generali,	
	istitutori e procuratori speciali.	
	Art. 38	
	(Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo è nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci.	
	La remunerazione annua dei Componenti il Collegio Sindacale	
	è stabilita dai soci all'atto della nomina.	
	All'Organo di controllo si applicano le disposizioni di	
	legge in materia.	
	L'Organo di controllo, se nominato, esercita altresì la	
	revisione legale dei conti.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39	
	(Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le	
	disposizioni di cui al decreto legislativo n. 5/2003,	
	nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili,	

	anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	dall'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	di Organo di controllo o di Liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40	
	(Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i	
	criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa	

	dalla Confederazione Cooperative Italiane.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 36, comma 1, del decreto	
	legislativo n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n.	
	5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	

	procedura.	
	Art. 41	
	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando	
	lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	24, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	

	della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44	
	(Regolamenti)	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della Cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	dal precedente art. 28.	
	Art. 45	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile,	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore al	

	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 46	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	
	contenente la disciplina delle società cooperative, a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	

51 di 51